

COMUNE DI VIGNOLO

(Provincia di Cuneo)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 30
del 22.08.2014

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):**
- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**
- **TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**
- **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2015, n. 7 del
28.04.2016, n. 40 del 20.11.2017 e n. 10 del 27.03.2018

SOMMARIO

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 - ACCERTAMENTO
- Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 7 - RIMBORSI
- Articolo 8 - CONTENZIOSO
- Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Articolo 10 - RIFERIMENTO NORMATIVO
- Articolo 11 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Articolo 12 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
- Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 14 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 16 - ESENZIONI, ESCLUSIONI ED ASSIMILAZIONI
- Articolo 17 - RIDUZIONE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
- Articolo 18 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 19 - VERSAMENTI
- Articolo 20 - DICHIARAZIONE
- Articolo 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 25 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 27 - COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI
- Articolo 28 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 29 - VERSAMENTI
- Articolo 30 - DICHIARAZIONE

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 31 - OGGETTO
- Articolo 32 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 33 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 34 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI
- Articolo 35 - SOGGETTO ATTIVO

SEZIONE II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 36 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 37 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 38 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 39 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 40 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 41 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

SEZIONE III - TARIFFE

Articolo 42 - COSTO DI GESTIONE

Articolo 43 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 44 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 45 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEI TRIBUTI

Articolo 46 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 47 - OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 48 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 49 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 50 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Articolo 51 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 52 - TRIBUTO PROVINCIALE

SEZIONE IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 53 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 54 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 55 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Articolo 56 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 57 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DA FINANZIARSI CON RISORSE APPOSITE

Articolo 58 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

SEZIONE V - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 59 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 60 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 61 - RISCOSSIONE

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 62 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Articolo 63 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 65 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ALLEGATO A - RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO C - RIDUZIONI SUPERFICI NON DOMESTICHE
ALLEGATO D - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ALLEGATO E - RIDUZIONE CONFERIMENTO AREA ECOLOGICA
ALLEGATO F - RIDUZIONE SMALTIMENTO VERDE

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Vignolo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali, e si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (oltre ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.L. 557/1993 ed ai fabbricati costruiti o destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
6. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dalla legge per la sola IMU.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Vignolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richiedere motivatamente atti o documenti al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Nel caso di versamento di tributo comunale erroneamente effettuato ad altro comune od allo Stato si applicano le disposizioni di cui ai commi 722-727 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi di accertamento indicano distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione(per gli anni

arretrati TARI), tributo provinciale (per la sola TARI), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contengono l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, del responsabile all'interno dell'Ente competente all'esame della proposta di reclamo-mediazione, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Non formano oggetto di accertamento le differenze di importo minimo non superiori a € 2,00 dovute ad arrotondamenti in sede di versamenti cumulativi o ad errati od omessi versamenti.
8. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal relativo regolamento comunale.
9. La attività di accertamento riguarda altresì la quota di imposta municipale propria dovuta allo Stato per la quale spettano al Comune le relative somme incassate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 25.822,84, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
12. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
13. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la certificazione del reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente.
14. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

15. La Giunta comunale può, con proprio provvedimento, definire indirizzi operativi all'Ufficio Tributi comunale in merito alla attuazione del presente articolo e di quanto disposto in materia dal regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

Articolo 5 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La produzione di eventuale ricorso di cui al comma 1 del successivo articolo 8, non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 6 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui ai successivi articoli 20, 30 e 59, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario od alla richiesta di atti e documenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Nel caso l'omissione o l'errore attengano ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione da €. 52,00 ad €. 258,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo (artt. 16 e 17 D.Lgs. 472/1997) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. La sanzione è ridotta in ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Articolo 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per l'imposta municipale propria sulle aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro

sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo della stessa imposta o tributo.

5. Oltre il termine quinquennale indicato al comma 1 del precedente articolo, l'errato versamento dell'imposta o tributo da parte di un contribuente che per errore riteneva essere soggetto passivo dell'imposta o tributo, può essere compensato solamente con l'imposta/tributo dovuta e non versata, per lo stesso periodo di imposta e relativa al medesimo immobile, dal titolare del diritto reale soggetto passivo dell'imposta o tributo. La compensazione opera sia su esplicita richiesta del soggetto che ha erroneamente versato l'imposta/tributo che nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un provvedimento di accertamento. Al soggetto passivo dell'imposta/tributo non si applicano le sanzioni amministrative prescritte sull'importo dell'imposta/tributo compensata dal versamento effettuato da altri soggetti; sull'eventuale differenza d'imposta/tributo, che risulta ancora dovuta, si applicano le sanzioni amministrative previste per legge.
6. A seguito dell'attribuzione della rendita definitiva di un immobile notificata o messa in atti successivamente al 1° gennaio 2000 si procede al rimborso quinquennale per le somme versate in eccesso rispetto alla rendita definitiva a titolo di imposta municipale propria.
7. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 2,00 complessivamente per ogni unità immobiliare o area fabbricabile; se posseduti pro quota da più soggetti passivi tale limite opera solo nei confronti del valore complessivo dell'imposta/tributo da rimborsare sull'immobile.
8. Le richieste di rimborso, per importi superiori a €. 12, riguardanti versamenti della quota dell'imposta municipale propria dovuta allo Stato sono istruite dagli uffici comunali e verranno liquidate in base alle disposizioni emanate dal Ministero competente.

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. In tale sede trova applicazione l'istituto del reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis dello stesso D.Lgs. al quale partecipa il Responsabile comunale individuato dalla Giunta comunale tra propri funzionari che non abbiano istruito od emanato i relativi atti impositivi.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non a quelli di liquidazione.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia e dai commi 11/15 del precedente articolo 4.
4. Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento in merito ad accertamento e sanzioni, nonché riscossione coattiva, rimborsi, interessi e contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato D.L.vo 504/92 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 296/06.

Articolo 9

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 10

Riferimento normativo

1. Il presente Capo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (denominata IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli artt. 8 e 9 del D. L.vo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito con legge 28/10/2013 n. 124, all'art. 1 commi 707 e 708 della Legge 27/12/2013 n. 147, all'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con Legge 23/05/2014 n. 80 ed all'art. 1 commi 10/53 della legge 28/12/2015 n. 208.

Art. 11

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali e delle pertinenze delle stesse se relative ad immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Non costituiscono altresì presupposto di imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, i fabbricati costruiti o destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ed i terreni agricoli essendo l'intero territorio comunale classificato montano.

Art. 12

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 10 del presente regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (edificabilità di fatto). Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, così come definiti all'art. 1 del D.L.vo 29.03.2004 n. 99, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non come tali qualificati. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

e) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 13

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 12, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto il soggetto passivo è l'ex coniuge assegnatario.
3. Per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
5. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 14

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 12.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori determinati dall'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 (vedi allegato A).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sino all'anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con relativa attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del

medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992, annualmente stabiliti con decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Ai sensi del combinato disposto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'articolo 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, la rendita catastale attributiva o modificativa messa in atti successivamente al 1° gennaio 2000 è efficace dalla data della notifica. La rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA successivamente al 1° gennaio 2000, è efficace dalla messa in atti, a prescindere dalla notifica in quanto conosciuta perché proposta dal contribuente. Le variazioni, effettuate dall'Agenzia del Territorio alla rendita catastale proposta con la procedura DOCFA, sono efficaci dalla data di notifica della variazione al contribuente.
5. Le decorrenze indicate nel comma 4 del presente articolo non sono efficaci per i casi previsti dall'art. 1, commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Per le aree fabbricabili la base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, così come risultante da atto pubblico od ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e comunque in misura non inferiore ai valori di cui alla tabella allegata sub "B", aggiornati periodicamente dalla Giunta comunale ai sensi del successivo comma 10.
7. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.L.vo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato.
9. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'art. 3 comma 1 lettera c, d ed f del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
10. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in

comune commercio delle aree fabbricabili. I valori così determinati rimangono in vigore sino a nuova definizione con delibera di Giunta comunale.

11. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. I suddetti valori hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui alla delibera comunale.
12. Per i fabbricati, di nuova costruzione, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, deve essere presentata dichiarazione/denuncia di accatastamento di variazione catastale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento; in caso di mancata presentazione della denuncia il Comune, con istanza notificata all'interessato e comunicata all'Agenzia del Territorio, richiede al proprietario dell'immobile di presentare la predetta istanza di aggiornamento catastale.
13. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
14. Per gli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 01/01/2016 la determinazione della rendita è effettuata tramite stima diretta con le esclusioni di cui all'art. 1 comma 21 della legge 28/12/2015 n. 208.

Art. 15

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota di base è stabilita dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. La modifica della suddetta aliquota è deliberata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed a criteri di equità fiscale e di non discriminazione. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono stabilite le eventuali modifiche in diminuzione o in aumento delle aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le altre fattispecie per le quali la normativa vigente prevede un'aliquota ridotta. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, l'abitazione principale, così come definita nel precedente articolo 12 e per le sole categorie catastali assoggettate all'imposta di cui al precedente articolo 11, usufruisce di un'aliquota ridotta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica il medesimo regime

fiscale delle abitazioni principali alle pertinenze delle stesse, così come identificate e nei limiti di cui al precedente articolo 12.

4. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria come ad ogni altra entrata tributaria degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica al predetto Ministero per l'inserimento nel sito informatico di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011.

Art. 16

Esenzioni, esclusioni ed assimilazioni

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria, gli immobili indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, come di seguito riportati:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 comma 5 bis del D.L. 16/2012;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2 La definizione dei requisiti per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente nonché del rapporto proporzionale nel caso di utilizzazione mista (commerciale e non) della stessa unità immobiliare sono disciplinate dall'art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1 e dal Decreto Ministero Economia e Finanze 19.12.2012 n. 200, che producono effetti fiscali con decorrenza dal 01.01.2013. In ogni caso l'esenzione in questione si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli enti non commerciali e non può essere applicata nei confronti delle fondazioni bancarie di cui al D.L.vo 153/1999.

- 3 Sono altresì esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4 Le predette esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di esenzione prescritte.

5 Sono escluse dall'applicazione dell'imposta:

- a. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 12 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi inclusi i soci assegnatari studenti universitari anche in deroga, in quest'ultimo caso, del requisito della residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6 E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale e come tale, secondo le categorie catastali di appartenenza, esclusa dall'imposta o soggetta all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma precedente, la fattispecie di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile e relative pertinenze di loro proprietà od usufrutto adibiti ad abitazione principale non risultino locati). Si considerano anziane le persone fisiche di età superiore ai 65 anni e disabili quelle che abbiano ottenuto il riconoscimento della Commissione Medica ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5/2/92 n.

104 o da altre Commissioni Mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

- 7 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadino italiano non residente nel Comune ma iscritto all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo paese di residenza, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso. Sino al 31.12.2014 le stesse unità immobiliari sono assoggettate all'imposta dovuta per gli immobili ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale.

Art. 17

Riduzione e detrazioni dell'imposta

- 1 L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante quanto previsto dal periodo precedente, su modello predisposto dal Comune.
- 2 Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
 - strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- 3 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. Il beneficio decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere attestata dal proprietario con le modalità di cui al precedente comma entro la scadenza del versamento della rata di acconto, per l'insorgere dell'evento dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 giugno dell'anno in cui si verifica detto evento o entro la rata di saldo se l'evento insorge dal 17 giugno al 16 dicembre. Per gli anni successivi e fino a quando ne sussistono le condizioni, la dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno entro la data del versamento in acconto. Il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra comporta la perdita del beneficio per l'anno in corso. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature). Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo

diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non possono altresì godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ma abitati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

3bis. E' ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Caraglio;
- il comodante possieda, oltre l'immobile concesso in comodato, un solo altro immobile adibito a sua abitazione principale e non classificato in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato.

4 L'imposta è altresì ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L.vo 22/01/2004, n. 42.

5 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui sopra viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6 La stessa detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 N. 616.

7 (soppresso)

8 (soppresso)

9. (soppresso)

10 L'immobile concesso in uso gratuito a titoli di abitazione da ascendenti a discendenti di primo grado e viceversa non è considerato abitazione principale. A tali immobili è comunque applicabile la riduzione di cui al precedente comma 3 bis, alle condizioni nello stesso elencate da attestare nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 20.

11 E' ridotta del 75% del suo valore l'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431.

Art. 18

Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 19 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 13 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.L.vo 446/97, è effettuato ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L.vo 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; il Comune può stabilire che il versamento della propria quota di imposta avvenga tramite apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I soggetti indicati nell'articolo 13 del presente regolamento devono effettuare il pagamento dell'imposta municipale propria in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune per l'anno precedente, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata qualora l'aliquota e la detrazione definite per il relativo anno di imposta siano variate rispetto all'anno precedente e siano state pubblicate sul sito informatico di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011 in data antecedente il 28 ottobre. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

5. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo, e non per ogni singola rata di acconto od a saldo, risulti inferiore a € 2,00 per ogni unità immobiliare o cumulativamente nel caso di versamenti riferiti a più unità; nel caso di fabbricato o area fabbricabile posseduti da più soggetti passivi il predetto limite opera nei confronti del loro valore complessivo dell'imposta e non individualmente per ciascuna quota di proprietà. Gli importi da versare sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'Imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al periodo precedente, con addebito nel rendiconto annuale.
9. Per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune nel termine di 30 giorni dal versamento.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta, per la parte comunale, possono essere sospesi o differiti per tutti o per particolari categorie di soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 20

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui

consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano comunque valide le dichiarazioni ai fini Ici solo "in quanto compatibili".

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria. Restano fermi gli adempimenti previsti al fine della fruizione di qualunque agevolazione, riduzione o detrazione.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 21

Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario cura le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, provvede a tutto quanto necessario per il contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Al predetto funzionario sono altresì attribuite le stesse responsabilità in materia di tributo TASI di cui al successivo capo del presente regolamento.

Allegato A

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici –)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici di culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60 (dal 01.01.2012) 65 (dal 01.01.2013)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110 (dal 01.01.2012) 75 (dal 01.01.2014)
Altri terreni agricoli	135

Allegato B

DETERMINAZIONE VALORI TERRENI FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- **AREE DISTINTE CON LA SIGLA R4** (destinate ad insediamenti residenziali di nuovo impianto):
per gli appezzamenti di terreno ancora accatastati al catasto terreni, il valore di riferimento è:

- € 60,00 al metro quadrato per la zona della frazione Santa Croce

- € 60,00 al metro quadrato per le rimanenti zone (Vignolo concentrico, Pavia, Narbona, S. Michele);

- **Aree di nuova edificazione soggette a s.u.e.:**

il valore è ridotto del 20%, fino alla data di sottoscrizione della convenzione, come prevista dalle Norme di Attuazione del piano regolatore comunale

- **AREE DISTINTE CON LA SIGLA R3** (destinate ad insediamenti edificati in tutto o in parte da mantenere allo stato di fatto):

per gli appezzamenti di terreno ancora accatastati al catasto terreni, il valore di riferimento è:

- € 60,00 al metro quadrato per la zona della frazione Santa Croce

- € 60,00 al metro quadrato per le rimanenti zone (Vignolo concentrico, Pavia, Narbona, S. Michele).

- **Aree di completamento soggette a s.u.e.:**

il valore è ridotto del 20%, fino alla data di sottoscrizione della convenzione, come prevista dalle Norme di Attuazione del piano regolatore comunale

- **Aree in zona di completamento, che non abbiano oggettivamente capacità edificatoria:**

(tale condizione dovrà essere verificata da apposito provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico, su richiesta dai proprietari del fondo),

valori di riferimento di cui ai punti precedenti, sono ridotti a 5,00 €/mq

- **AREE DISTINTE CON LA SIGLA P1 E P2** (produttivo artigianale industriale commerciale):

per gli appezzamenti di terreno ancora accatastati al catasto terreni, il valore di riferimento è:

- € 31,00 al metro quadrato per le zone Vignolo concentrico, Pavia Narbona, S. Michele.

Il valore è ridotto del 20% sino alla data di sottoscrizione della relativa convenzione attuativa prevista dalle Norme di Attuazione del piano regolatore comunale

- **AREE DISTINTE CON LA SIGLA P4 E P7** (produttiva a carattere agrozootecnico):

per gli appezzamenti di terreno edificabili, il valore di riferimento è € 10,00 al metro quadrato;

I valori di riferimento sopra stabiliti, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 1 commi 669 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147, l'applicazione nel Comune di Caraglio del tributo per i servizi indivisibili.
2. Presupposto del Tributo per i servizi indispensabili (TASI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Articolo 23 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (edificabilità di fatto). Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, così come definiti all'art. 1 del D.L.vo 29.03.2004 n. 99, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non come tali qualificati. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Articolo 24 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.
8. Nel caso di immobile concesso in uso gratuito a titolo di abitazione da ascendenti o discendenti di primo grado e viceversa l'intero tributo, comprensivo della quota dovuta dall'occupante, può essere versato, previa specifica comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, dal possessore dell'immobile

Articolo 25

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 26

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

- 6.bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille; il Comune può modificare la predetta aliquota in aumento sino al 2,5 per mille, o in diminuzione sino all'azzeramento.
7. Il Consiglio Comunale con propria delibera individua ed aggiorna l'elenco dei servizi indivisibili come analiticamente indicati al successivo articolo 27, determinando, per ciascuno di tali servizi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 27

COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:
- a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
 - b) sgombero neve dalle strade comunali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
 - c) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli impianti;
 - d) manutenzione strade: tutti i costi ordinari di gestione e di corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria
 - e) manutenzione verde pubblico: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
2. I costi di cui al comma 1 da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.
3. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima

Articolo 28

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
2. Il tributo è ridotto in misura pari al 66,66% per una sola abitazione e relative pertinenze posseduta da cittadino residente all'estero ed iscritto all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionato nel proprio Paese di residenza**, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.
3. Il Comune con deliberazione consiliare di modifica ed integrazione del presente regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni per le tipologie di immobili di cui all'art. 1 comma 679 della Legge 27/12/2013 n. 147.
4. Sono comunque esenti dal tributo le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
 - h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
 - i) le unità immobiliari non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare per la misura del tributo di sua competenza.
- 4.bis Nel caso di unità immobiliare non classificata nella categoria A/1, A/8 e A/9, detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore versa la tassa per la parte di propria competenza di cui al precedente articolo 24 comma .

5. Sono inoltre esclusi dalla applicazione del tributo i terreni agricoli.
6. Il tributo nella misura stabilita dal Comune è ridotto al 75% del suo valore per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431.

Articolo 29

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014, calcolando il 50% del tributo complessivamente dovuto nell'anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 2,00.
7. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare del possesso o detenzione dello stesso immobile anche per conto degli altri.
10. Il Comune può procedere all'affidamento della riscossione o di relativi servizi di supporto e dell'attività di accertamento del tributo comunale in questione a ditte esterne abilitate iscritte nell'apposito albo mediante procedura ad evidenza pubblica o, nei limiti di legge, negoziata in economia. In tal caso, di norma, per semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti, il servizio viene affidato alla stessa Ditta che già svolge tali adempimenti in materia di IMU.

Articolo 30

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione in materia di TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

Oggetto

1. Il presente Capo, istituisce e disciplina la tassa comunale sui rifiuti prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 687 e 668 dell' art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 32

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di decoro ed igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 33

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.
2. Non rientrano comunque nella gestione del servizio da parte di questo Comune per problemi organizzativi i rifiuti non compresi nel predetto elenco allegato A.
3. Le sostanze individuate nel precedente comma 1 sono assimilate ai rifiuti urbani in base alle quantità massime definite nei criteri quantitativi contenuti nello stesso allegato A. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi del successivo articolo 40, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 34

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 35 **Soggetto attivo**

1. La Tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

SEZIONE II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 36 **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute

- o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 37 **Soggetti passivi**

1. La Tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria in caso di pluralità di possessori o di detentori.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed è calcolato, per le utenze domestiche, con un numero di occupanti pari a quello individuabile ai sensi della tabella di equivalenza di cui al successivo articolo 47 comma 3.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38 **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, punti di ristoro, biglietterie, gradinate e simili;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le cantine ed i solai con altezza inferiore a m. 1,50;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 39

Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 38.

Art. 40

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 34, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali, esclusi i locali destinati alla produzione, al deposito ed allo stoccaggio di prodotti derivanti dall'allevamento;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 33, comma 3.
4. Relativamente alle attività indicate nella tabella allegato "C", qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella stessa tabella allegata sub "C".
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 41 **Superficie degli immobili**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cooperazione tra Comuni e Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla Tassa è *costituita da quella calpestabile* dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.L.vo 22/1997 o del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma

647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata al filo interno dei muri, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
5. La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le parti di locali di altezza inferiore a m. 1,50.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti non assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettabile avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie di cui alla Tabella C allegata al presente Regolamento.
6. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina o in mancanza di una superficie forfetaria di mq 25 per ciascuna colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto, può considerare sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998 n. 138.

SEZIONE III – TARIFFE

Art. 42

Costo di gestione

1. La Tassa comunale sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal

Comune tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione (vigente sino al 2013) e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 43

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 44

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al precitato D.P.R. 158/1999, il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3 b e 4 b dell'allegato 1 dello stesso regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1 b del medesimo allegato.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 3% ed un massimo del 10% di riduzione.

Art. 45

Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero l'avvenuto pagamento del tributo da parte del subentrante a seguito di dichiarazione od accertamento d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 60, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 46

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, anche in riduzione rispetto a quelli definiti dal DPR 158/1999 ai sensi di quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 44.

Art. 47

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello rapportato alla superficie dell'immobile (destinato ad abitazione e relative pertinenze) calcolato come nella seguente tabella:

Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	60	1
61	100	2
101	150	3
151	200	4
201	300	5
301	Oltre	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dall'anno seguente.

Art. 48

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui al precedente articolo 33 comma 3 il coefficiente di potenziale produzione è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico esercizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, anche in riduzione rispetto a quelli definiti dal DPR 158/1999 ai sensi di quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 44.

Art. 49

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la superficie destinata ad attività diversa dalla principale effettivamente svolta abbia estensione non inferiore al 40% dell'intera superficie soggetta a tariffa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 50

Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, non sono tenute al pagamento del tributo dovuto per la gestione dei rifiuti, poiché è il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in

- sede di accordo raggiunto in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.

Art. 51 **Tariffa giornaliera**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 55 (recupero), 56 (inferiori livelli di presentazione del servizio) e 57 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 53 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 54.
6. Il tributo non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali ed aree scoperte inferiori a due ore giornaliere;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico o per traslochi per il tempo necessario al loro svolgimento;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, ecc.;
 - d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non prevedano attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande a fini di lucro.
7. L'Ufficio di Polizia Locale introita i corrispettivi di tale tariffa giornaliera su installazioni soggette a canone di occupazione di suolo pubblico in forma temporanea e non ripetitiva.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale, compreso il tributo aggiuntivo provinciale di cui successivo articolo 52.

Art. 52 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

SEZIONE IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 53

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti del 0%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 0%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da agricoltori: riduzione del 0%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 0%.
 - e) abitazioni possedute da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE) , **già pensionati nei propri Paesi di residenza**, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato (la riduzione è valida per una sola unità immobiliare per ciascun utente): riduzione del **66,66%**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, della data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto in modo conforme ai criteri definiti nell'apposito regolamento comunale sull'autocompostaggio, si applica una riduzione del 5% della quota fissa e di quella variabile della tassa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza di iscrizione nell'Albo comunale dei compostatori, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore se si effettua il compostaggio domestico tramite biocomposter, e decorre dal primo mese successivo alla acquisizione al protocollo dell'Ente di tale istanza.
4. Per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono altresì assicurate le riduzioni sino ad un massimo del 10% di cui al precedente art. 44 comma 4.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 53 bis

Riduzioni per compostaggio utenze non domestiche

1. La riduzione di cui al comma 3 del precedente articolo 53 si applica altresì alle utenze non domestiche (es. strutture ricettive, strutture di ricovero anziani, strutture sanitarie, conventi ecc.) che abbiano in dotazione mense, refettori o simili strutture dedicate ai propri lavoratori, ospiti e/o clienti e che abbiano terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno

adiacenti all'utenza TARI, sui quali far uso del compost prodotto, **nella misura del 5%** sia della parte fissa che di quella variabile della tassa.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza di iscrizione nell'Albo comunale dei compostatori, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore se si effettua il compostaggio tramite biocomposter, e decorre dal primo mese successivo alla acquisizione al protocollo dell'Ente di tale istanza.

Art. 54

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **20%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 53.

Art. 55

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al **20%** della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il **20%** del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 56

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo per le utenze ubicate al di fuori della area perimetrata di cui alla planimetria allegata sub "D" che beneficiano di un minore servizio, è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al:
60% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a ml 500,
dal più vicino punto di conferimento **delle frazioni di rifiuto raccolte con il sistema domiciliare "porta a porta"**, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica in base al più breve percorso stradale su via pubblica o soggetta a pubblico transito.
1bis. Per beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, il predetto livello inferiore di prestazione di servizio deve perdurare per almeno 180 giorni durante l'anno.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 300 mq. Non si applica alle altre utenze, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del **20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 57

Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, vengono riconosciute:
 - a) le seguenti esenzioni totali sia nella parte fissa che in quella variabile:
 - a1 gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, ivi incluse le aule adibite ad attività catechistiche, oratoriali e parrocchiali con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - a2 i locali della Pro Loco e del Centro Anziani di proprietà comunale ove si svolgono attività senza fine di lucro a vantaggio della popolazione e dell'economia locale;
 - b) le seguenti agevolazioni:
 - b1 riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza qualora del nucleo anagrafico occupante o detentore dell'immobile faccia parte una persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile) e di una eventuale pertinenza.
 - b2 riduzione del 20% sulla parte fissa e variabile del tributo dovuto per i locali ad uso di abitazione di residenza qualora il nucleo anagrafico occupante o detentore dell'immobile possieda un reddito ISEE inferiore a € 4.000,00.
2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera b1 e b2 gli interessati devono presentare ogni anno, pena la decadenza automatica del beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco, corredata della dichiarazione ISEE, entro il termine perentorio del 30 giugno e devono provvedere al regolare pagamento della prima rata del tributo. Qualora non si provveda al pagamento di tale rata o della rimanente quota di tributo al netto della agevolazione concessa, si decade automaticamente dalla agevolazione, anche per gli anni successivi sino al saldo di quanto dovuto.
3. Tali agevolazioni trovano applicazione solamente se sono state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Si applicano il secondo ed il quinto comma del precedente articolo 53.

Art. 58
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di una sola riduzione o agevolazione individuata in quella più favorevole al contribuente.

SEZIONE V – DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 59
Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. L'Amministratore del condominio o il soggetto responsabile del pagamento sono tenuti a presentare entro il 10 gennaio di ogni anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree assoggettabili al tributo di cui al presente regolamento.

5. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa nel corso dell'anno, verranno conteggiate nella fatturazione dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 60
Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando l'apposito modulo comunale disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine

di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Nel caso di occupazione in comune di una stessa unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante intestatario della relativa scheda di famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematico il comune, provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201.

Art. 61 **Riscossione**

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo

- l'ammontare complessivo in due rate semestrali, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per il solo esercizio 2014 la scadenza della prima rata semestrale del tributo è differita al 16 ottobre; entro lo stesso termine può essere effettuato il pagamento in unica soluzione del tributo. **Per gli anni 2015 e 2016 le scadenze della prima rata semestrale del tributo sono differite rispettivamente al 16 settembre 2015 ed 16 luglio 2016; entro tale termine può altresì essere effettuato il pagamento in unica soluzione del tributo.**
 3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente articolo 6, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applicano i commi 11 e seguenti del precedente articolo 4.
 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d'imposta.
 7. Il Comune può procedere all'affidamento della riscossione o di relativi servizi di supporto e dell'attività di accertamento del tributo comunale in questione a ditte esterne abilitate iscritte nell'apposito albo mediante procedura ad evidenza pubblica o, nei limiti di legge, negoziata in economia.
 8. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo TARES.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le presenti disposizioni regolamentari, relative alla TARI, entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data, sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ed in particolare la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e la TARES di cui all'art. 14 del D. L. 201/2011 applicate negli anni precedenti presso questo Comune.
3. Sono, altresì, abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente

regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la predetta entrata soppressa.

Art. 63
Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione o rimborso delle pregresse annualità della TARSU e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 64
Incentivazione attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, il Comune può destinare, in sede di contrattazione decentrata, specifiche somme per la costituzione di un fondo da assegnare annualmente al personale del servizio tributi che partecipa a tale attività.
3. La Giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

Art. 65
Funzionario responsabile

1. Al funzionario già responsabile del tributo TARES viene confermata la responsabilità della nuova tassa TARI, a tale designazione si provvede con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Al predetto funzionario sono attribuiti tutti i poteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ALLEGATO A

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Limiti di assimilabilità

I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti, per definire dunque le categorie di attività che producono i rifiuti speciali assimilabili e i relativi criteri qualitativi si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente:

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 11 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 75 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 62 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 52 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;

alimentari	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 21 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 92 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 57 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB.A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

20 Attività industriali con capanno ne di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree no n adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

CASI PARTICOLARI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il CEC definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il CEC ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata in area ecologica.

2. Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- b) gli sfridi di materiali da costruzione,
- c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.)
- d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc
- e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

3. Solo i rifiuti inerti di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 50 kg/utente, sono disciplinati dal presente regolamento.

4. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti.

4) - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:

a) parti di veicoli a motore

b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli

c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.

2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 4 pneumatici auto e 1 batteria per utente all'anno vengono raccolti nelle aree ecologiche.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

<i>Tabella C</i>	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	15
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	15
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	15
Attività di lavanderie a secco, tintorie	5
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	5
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	3
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	15
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80